



# COMUNE DI CAVA MANARA

## REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2023

*Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato  
dal Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017*

1. **Relazione tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni societarie anno 2023**
  - 1.1 - Il quadro d'insieme normativo di riferimento
  - 1.2 - Criteri di attuazione
  - 1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica
  - 1.4 – Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175
2. **Ricognizione delle partecipazioni societarie:**
  - 2.1 Partecipazioni dirette
  - 2.2 Partecipazioni indirette
  - 2.3 Rappresentazione grafica
3. **Informazioni di dettaglio sulle singole società partecipate:**
  - 3.1 Partecipazioni dirette
    - A.S.M. PAVIA S.P.A.
    - CONSORZIO SOCIALE PAVESE
  - 3.2 Partecipazioni indirette
    - 3.2.1 ASM LAVORI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
    - 3.2.2 TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
    - 3.2.3 A2E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
    - 3.2.4. PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.
    - 3.2.5. A2A S.P.A.
4. **Mantenimento senza interventi di razionalizzazione**
5. **Azioni di razionalizzazione**
  - 05.01. Contenimento costi
  - 05.02. Cessione/Alienazione quote
  - 05.03. Liquidazione
  - 05.04. Fusione/Incorporazione
  - 05.05. Riepilogo

**Appendice: Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica – Relazione ex art. 30  
D. Lgs. n. 201/2022 – Ricognizione periodica al 31/12/2023**

## **1. Relazione tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni societarie anno 2023**

### **1.1 Il quadro d'insieme normativo di riferimento**

Già la legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 27 della Legge 24/12/2007, n. 244) prevedeva che gli enti locali non potessero “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

Successivamente, la legge di stabilità per l'anno 2015 (art. 1, comma 611 della Legge 23/12/2014, n. 190) ha disposto che le pubbliche amministrazioni “*avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*” con finalità di contenimento della spesa. Tale nuovo percorso si inseriva nel quadro di un obiettivo generale legato al buon andamento dell'azione amministrativa e alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché di un obiettivo particolare volto, ove ne ricorrano i presupposti, alla riduzione del numero delle società pubbliche.

Da ultimo il d.lgs. 19/08/2016, n.175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23/09/2016 e successivamente modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100, rappresenta la nuova disciplina in materia, con portata generale e criterio sistematico.

Il 23/11/2018 la “*Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” presso il Dipartimento del Tesoro ha predisposto e pubblicato apposite “*Linee guida*”, condivise con la Corte dei conti, per fornire chiarimenti sull'applicazione di talune disposizioni del d.lgs. 19/08/2016, n.175. Esse contengono anche uno “*schema tipo*” per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione 21/12/2018, n. 22 ha adottato le *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria (2018) delle partecipazioni di cui all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016”* e il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175.

Tale atto si pone in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione 21/07/2017, n. 19, adottata dalla stessa Sezione con riferimento alle *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016”*.

Il modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e finanze, nell’apposito applicativo denominato *“Partecipazioni”*, e il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR, pur richiedendo le stesse informazioni, sono strutturati in modo diverso.

In tale situazione si è posto il problema in merito alla documentazione che dovesse essere trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione di controllo, unitamente alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dai Comuni, ossia se dovessero essere utilizzati i modelli resi disponibili dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e finanze, nell’apposito applicativo denominato *“Partecipazioni”*, ovvero il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

La Corte dei Conti - Sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta, con deliberazione 25/07/2019, n. 6, ha chiarito che *“il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all’uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l’attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.”* Tale orientamento giuscontabile è quello attualmente seguito nella predisposizione del Piani di razionalizzazione delle società, enti e soggetti partecipati.

Di conseguenza per la redazione del presente Piano di razionalizzazione è stato utilizzato il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

La necessaria conformità a tali coordinate ermeneutiche è confermata, tra le altre, dalla recente pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, n. 240 del 13/09/2023. Le informazioni riportate nel presente Piano sono aggiornate anche con le informazioni contenute nelle "Schede revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022" da approvarsi entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20, comma 1, TUSP, predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicate il 20 novembre u.s.

## **1.2 - Criteri di attuazione**

L'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", prevede che gli enti locali effettuino annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, "*con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*". L'art. 26, comma 11 del d.lgs. 19/08/2016, n.175 precisa che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti 19/07/2017, n. 19/SEZAUT/2017/INPR ha a sua volta precisato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni dirette e indirette, anche se di minima entità, ed ha chiarito che il perimetro delle partecipazioni indirette oggetto di rilevazione comprende "*quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)..... Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette ("quotate" e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.*"

Per una corretta rilevazione occorre, in primo luogo, specificare la sussistenza della stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4 del d.lgs. 19/08/2016, n.175 e, in secondo luogo, è necessario

accertare se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall' art. 20, comma 2 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

Esso individua sette situazioni di criticità da considerare ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, di seguito elencate:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

L'art. 26, comma 12-*quinquies* del d.lgs. 19/08/2016, n.175 ha precisato che “*Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applicava la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.*”.

### **1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica**

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredato da una relazione tecnica, deve riportare le modalità e i tempi di attuazione, nonché una stima dei risparmi da conseguire.

Una volta approvato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175, il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:

- a) la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- b) la comunicazione alla struttura di cui all'art. 15 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

L'art. 20, comma 7 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 prevede espressamente che la mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte degli enti locali *“comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti”*.

#### **1.4 – Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175**

Si premette *in limine* che:

- a) Il Comune di Cava Manara ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 611 della Legge 23/12/2014, n. 190, con Decreto del Sindaco n. 2/2015 il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente.
- b) Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29.09.2017 efficace ai sensi di legge, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato.
- c) Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 20.12.2018 efficace ai sensi di legge, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 anno 2018.
- d) Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 18.12.2019 efficace ai sensi di legge, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 anno 2019.

- e) Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2020 efficace ai sensi di legge, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 anno 2020.
- f) Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 20.12.2021, efficace ai sensi di legge, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 anno 2021.
- g) Da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/12/2022, efficace ai sensi di legge, è stata approvata la revisione annuale delle partecipazioni societarie per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175,

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175, si fornisce di seguito una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica approvato nel 2022, evidenziandone i risultati conseguiti fino al 31/10/2023.

#### **1.4.1 - ASM Pavia S.p.A.**

Il Comune di Cava Manara, sia nel Piano di razionalizzazione del 2015, sia nella revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017, sia nei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli anni 2018, 2019 e 2020, 2021, 2022 adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, ha disposto il mantenimento della società *in house* ASM Pavia S.p.A.

La revisione annuale delle partecipazioni societarie per l'anno 2022, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.12.2022, efficace ai sensi di legge, recependo quanto deliberato dal Comune di Pavia con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 21/12/2022, efficace ai sensi di legge, ha previsto per ASM Pavia S.p.A. come azione di razionalizzazione il contenimento dei costi ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, formulando uno specifico obiettivo per il triennio 2022-2024 in termini di incidenza dei costi di funzionamento rispetto all'andamento del valore della produzione che tenga conto delle risultanze di bilancio di esercizio di periodi precedenti(media triennio 2018-2020 per il 2022 a scorrere per ogni anno successivo), con

esclusione delle componenti di costo e di ricavo la cui entità o incidenza assumono carattere eccezionale. Si conferma l'obiettivo così come formulato anche per l'anno 2024.

L'obiettivo, condiviso con completezza di parametri dal comitato del controllo analogo in data 21/02/2022 è stato successivamente approvato dall'Assemblea dei soci in data 28/03/2022 e prevede che in ciascun esercizio del triennio:

- » nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al periodo precedente, l'incidenza dei costi di funzionamento dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, con un minimo dello 0,5%;
- » nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al periodo precedente, i costi di funzionamento dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata la loro incidenza sul valore della produzione.

L'assemblea dei soci ha inoltre deliberato che questo obiettivo rileva ai fini dell'erogazione della parte variabile del compenso dell'organo amministrativo della società.

Con nota del 11/08/2023 pg. 97652 del Comune di Pavia, è stata richiesta alla società la consuntivazione sull'attuazione degli indirizzi strategici-obiettivi gestionali 2022. La società ha provveduto a consuntivare gli obiettivi in data 09/09/2022 sulla base degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio comunale di Pavia, in quanto la loro verifica necessitava della chiusura del bilancio di esercizio al 31/12/2022 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 31/07/2023. Tutte le voci di costo e di ricavo della gestione caratteristica che non sono nella disponibilità della società non possono essere oggetto di riduzione e quindi sono escluse. Sono state prese pertanto in considerazione i costi operativi intendendosi per tali *“il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B dell'art. 2425 del codice civile, esclusi:*

- a) ammortamenti e svalutazioni;*
- b) accantonamenti per rischi;*
- c) altri accantonamenti;*
- d) i costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti l'adeguamento dei processi e delle infrastrutture aziendali, nonché dei luoghi di lavoro in ottemperanza alle normative vigenti*

*(quali ad esempio le spese sostenute per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salubrità dei lavoratori, per la sorveglianza sanitaria, formazione ed addestramento in materia di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, vestiario);*

*e) le imposte indirette, tasse e contributi comprese tra gli oneri diversi di gestione (quali ad esempio marche da bollo, IMU, TARI, tasse di proprietà autovetture, TOSAP, tassa registrazione contratti, tassa vidimazione annuale, contributi obbligatori ad Autorità);*

*f) sopravvenienze e insussistenze attive e passive di natura ordinaria e straordinaria”*

Si precisa che, per omogeneità di confronto, analogamente a quanto specificato in materia di costi, anche dal valore della produzione sono stati esclusi i proventi di entità o incidenza di natura eccezionale o di natura straordinaria, intendendo con ciò i soli proventi non prevedibili, né preventivabili secondo i principi della professionalità organizzativa e gestionale che caratterizzano la figura dell'imprenditore come definito dall'art. 2082 del codice civile.

Sono stati presi pertanto in considerazione “*i ricavi e proventi intendendosi per tali il totale dei ricavi e proventi della produzione di cui alla lettera A dell'art. 2425 del codice civile, esclusi i proventi per vendita di cespiti aziendali ed eventuali altre voci di natura eccezionale o straordinaria come sopra definiti*”. Sono inoltre esclusi sia dal valore della produzione, sia dai costi operativi gli oneri connessi agli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni (centrale di committenza per enti soci). La società, in sede di consuntivazione con nota 09/09/2023 pg. n. 106095, ha escluso dai conteggi le seguenti voci (come riportate in dettaglio nel documento di rendicontazione che si allega alla presente relazione):

- le voci di costo e di ricavo di natura eccezionale o straordinaria (per es, la sopravvenienza attiva da Pavia Acque (conguaglio tariffario), il rimborso malpractice, la ripresa Fondo Svalutazione Magazzino).
- le voci di costo e di ricavo che non sono nella disponibilità della società e non possono essere oggetto di riduzione (per es. Ammortamenti e svalutazioni, Accantonamenti per rischi altri Accantonamenti, Costi sostenuti per interventi obbligatori concernenti l'adeguamento dei processi e delle infrastrutture aziendali, nonché dei luoghi di lavoro in ottemperanza alle

normative vigenti (quali ad costi per far fronte all'epidemia di COVID 19, i costi del personale conseguenti a controversie di lavoro, Valori bollati e marche, tassa registrazione contratti, tassa vidimazione annuale, imposte e tasse varie, contributo obbligatorio ARERA).

- costi per attività straordinarie collegate alla redazione del piano industriale o di progetti specifici di sviluppo.
- dell'impatto dovuto all'anomalo aumento del costo medio delle materie prime (aumenti per gasolio e metano autotrazione, energia elettrica, metano riscaldamento, prodotti chimici ecc).

Il seguente prospetto mostra il confronto tra il bilancio di esercizio al 31/12/2022 e i bilanci di esercizio del triennio 2018-2020 al netto delle voci escluse

	anno 2018	anno 2019	anno 2020	media 18-20	anno 2022
valore della produzione al netto di voci escluse	31.734.041 €	31.385.538 €	30.915.985 €	34.345.188 €	31.542.947 €
costo della produzione al netto di voci escluse	28.472.241 €	28.993.745 €	27.888.932 €	28.451.639 €	28.403.871 €

Applicando la formula approvata dall'assemblea dei soci risulta che il rapporto tra costi della produzione 2022 e valore della produzione 2022 (nettizzati come sopra precisato) è pari a 90,05 risultando inferiore al rapporto medio del triennio 2018-2022 (90,29) e quindi in conclusione l'obiettivo è stato raggiunto. Tali conteggi sono stati formulati dalla società e sottoposti alla verifica della società di revisione incaricata per la revisione legale dei conti che ha attestato la regolarità delle operazioni di calcolo eseguite. La rendicontazione e la relazione della società di revisione sono state trasmesse al collegio sindacale di ASM Pavia S.p.A., in attesa della convocazione dell'assemblea per deliberare sull'erogazione della parte variabile del compenso dell'organo amministrativo collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il Bilancio di esercizio 2022 formalmente approvato dall'Assemblea dei soci chiude con:

- a) utile dell'esercizio di € 2.001.027 (nel 2021 € 2.868.320)
- b) patrimonio netto di € 54.381.088 (nel 2021 € 54.624.265)

c) incremento disponibilità liquide € 877.855 (nel 2021 incremento disponibilità liquide € 3.412.873)

d) risultato positivo della gestione caratteristica pari ad € 368.363 (nel 2021 € 690.476).

Nella Relazione sulla gestione § 8, dopo aver offerto la sintesi e la rielaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale, è presentata la Posizione Finanziaria Netta (PFN) che ammonta a € 13.124.689 al 31/12/2022 contro € 11.909.273,00 al 31/12/2021 a fronte di Fondi rischi ed oneri di circa 8,3 milioni di euro.

La Relazione sul Governo societario – programma di valutazione del rischio di crisi aziendale relativa all'esercizio 2022 – contiene un'analisi della gestione operativa (valore della produzione meno costi della produzione), che evidenzia che la gestione operativa (A-B) degli ultimi tre anni risulta positiva.

	2020	2021	2022
VALORE PRODUZIONE (A)	30.915.985	33.677.343	31.997.861
COSTO PRODUZIONE (B)	30.897.710	32.986.867	31.629.498
<b>GESTIONE OPERATIVA (A-B)</b>	<b>18.275</b>	<b>690.476</b>	<b>368.363</b>
Proventi e oneri finanziari	1.419.619	2.178.153	1.787.553
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1.437.894</b>	<b>2.868.629</b>	<b>2.155.916</b>
Imposte	173.892	309	154.889
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.264.002</b>	<b>2.868.320</b>	<b>2.001.027</b>
<b>COMPONENTI DI NATURA STRAORDINARIA</b>			
Rimborso malpractice		635.296	454.914
Rilascio fondo rischi relativi a cessione quote LGH a A2A a seguito di completamento procedura di fusione		1.309.195	
Riconoscimento da Pavia Acque di costi smaltimento fanghi depurazione	388.090		
<i>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari, beni strumentali e imposta energia</i>	81.484	7.901	82.028
Svalutazione Crediti	- 613.900	- 77.267	- 145.570
Accantonamenti per controversie di lavoro		- 202.411	
Accantonamento per adeguamento fondo bonifica area Montefiascone		- 2.326.500	
Accantonamento per rimborso quota depurazione/fognatura	- 998		
Accantonamento per istituzione fondo premio anzianità di servizio			- 207.510
Altri accantonamenti			- 170.000
Accantonamento per rischio contenzioso a seguito di verifica fiscale presso società gruppo LGH	- 150.827		
Costi del personale conseguenti a controversie di lavoro	- 77.515		
Acquisto mascherine anti contagio COVID 19 per Comune di Pavia	- 104.221		
<b>TOT. COMPONENTI DI NATURA STRAORDINARIA (C)</b>	<b>- 477.888</b>	<b>- 669.587</b>	<b>13.862</b>
<b>GESTIONE OPERATIVA AL NETTO DI COMPONENTI STRAORDINARIE (A-B-C)</b>	<b>496.162</b>	<b>1.360.063</b>	<b>354.501</b>

#### **1.4.2 - ASM Lavori S.r.l. in liquidazione**

Il Piano di razionalizzazione approvato con Decreto del Sindaco n. 2/2015 aveva stabilito il mantenimento della società di secondo livello ASM Lavori, disponendone una razionalizzazione. A seguito dell'emersione, nel corso del 2015, di elementi di *maladministration* all'interno della società, la Situazione Patrimoniale al 30/09/2015 evidenziava una perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Di conseguenza il Consiglio comunale di Pavia, con deliberazione 18/04/2016, n. 11, efficace ai sensi di legge, ha approvato – in modifica dei contenuti di cui al piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute ai sensi dell'art. 1, comma 611 della Legge 23/12/2014, n. 190 per le motivazioni sopravvenute – la messa in stato di liquidazione, *ex art.* 2484 c.c., della società di secondo livello ASM lavori S.r.l.

La società controllante ASM Pavia S.p.A. riferisce, nella relazione trasmessa il 21/10/2023 pg. 129584, che:

- *“in data 03/10/2023 il Consiglio di Amministrazione di ASM Pavia S.p.A. ha approvato il progetto di fusione, provvedendo alle pubblicazioni di legge;*
- *in data 13/10/2023, ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale il Comitato per il controllo analogo ha approvato l'operazione;*
- *in data 13/10/2023, l'assemblea dei soci ha approvato il progetto di fusione, con successiva stipulazione dell'atto di fusione nel mese di dicembre, in tempo utile per le iscrizioni costitutive di legge e per l'estinzione della società entro il 31/12/2023, con effetti contabili retrodatati al 01/01/2023.”*

Il bilancio di esercizio al 31/12/2022 ha chiuso con un utile pari ad € 67.285, riportato a nuovo.

I crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano a € 308.134 mentre i debiti iscritti nelle passività sono pari a € 1.669.823.

### **1.4.3 - Technostone S.r.l. in liquidazione**

In attuazione degli indirizzi definiti nel piano di razionalizzazione approvato con Decreto del Sindaco n. 2/2015, che prevedevano la dismissione della società o il suo accorpamento con ASM Lavori S.r.l., ASM Pavia S.p.A. ha provveduto ad effettuare la valutazione di Technostone S.r.l., e ad approvare in seguito la procedura per la sua cessione, articolata in una fase di manifestazione di *“interesse-preselezione”*, seguita da una successiva fase di *due diligence*, da una fase di presentazione delle offerte vincolanti e della relativa valutazione, fase dell’aggiudicazione, fase contrattuale.

Tuttavia la procedura di vendita non è stata completata e, nel frattempo, l’assemblea dei soci, nella seduta del 26/04/2018, ha approvato il bilancio al 31/12/2017 con una perdita di € 206.801,00. Nel corso dell’assemblea del 31/07/2018, il socio unico ASM Pavia S.p.A. ha preso *“atto della situazione al 31 maggio che comporta la perdita oltre i due terzi del capitale”* e nell’assemblea del 28/09/2018 il Socio unico ASM Pavia S.p.A. ha informato l’amministratore unico ed il Sindaco unico di Technostone S.r.l. *“di aver sostanzialmente deciso la messa in liquidazione della società ma chiede che l’Assemblea venga riconvocata in data 22 ottobre....al fine di poter individuare una figura professionale che possa svolgere nel miglior modo il ruolo di liquidatore della società.”*

Nella seduta dell’Assemblea straordinaria del 31/10/2018 l’amministratore unico ha illustrato *“la situazione della società facendo presente che al 31.5.2018 esiste una perdita di € 77.743,00, perdita che è ulteriormente aumentata in quanto al 30.9.2018 viene evidenziata una ulteriore perdita pari ad € 146.020,00 con conseguente perdita dell’intero capitale sociale”*. Di conseguenza l’Assemblea ha deliberato l’approvazione della situazione patrimoniale, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società, oltre che a nominare il liquidatore.

La società controllante ASM Pavia S.p.A. riferisce, nella relazione trasmessa il 21/10/2023 pg. 129584, che:

*“a seguito del rinnovo del titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’impianto ex art. 208, cod. ambiente di titolarità della società, entro fine dell’anno 2023 si è provveduto, mediante appalto a*

*terzi con contraente la stessa Technostone, ad avviare la rimozione del materiale residuo tutt'ora stoccato nell'area d'impianto.*

*Al netto della presa in carico delle procedure per la rimozione del materiale, la società risulta sostanzialmente inattiva, non ha dipendenti, né sussistono rilevanti situazioni di debito-credito nei confronti di terzi, essendosi già provveduto negli anni precedenti al recupero dei crediti ed al pagamento dei debiti esigibili.*

*Attualmente, il piano di razionalizzazione dell'ente prevede l'estinzione per liquidazione della società, quando in realtà, ai fini di una più agevole chiusura della società, risulterebbe maggiormente confacente procedere, come per Asm Lavori, alla fusione per incorporazione in ASM Pavia S.p.A., appunto quale più agevole, rapida e meno costosa modalità di estinzione della controllata. Si consideri, infatti, che:*

- la voltura del titolo autorizzatorio in favore di ASM Pavia S.p.A. presuppone la stima dell'asset da parte di professionista terzo con apposito incarico oneroso e il suo pagamento in favore di Technostone, da parte di Asm Pavia, operazione che peraltro sotto il profilo fiscale non è affatto neutra, come invece risulterebbe la fusione;*
- la fusione per incorporazione costituisce valido titolo per la successiva voltura del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'impianto in favore di ASM Pavia S.p.A.;*
- come già comunicato, proprio nell'ottica di percorribilità di un'operazione di fusione, si era già provveduto all'effettuazione di specifica verifica fiscale su Technostone, dalla quale non sono emerse pendenze che con fusione ricadrebbero in Asm Pavia;*
- la fusione non avrebbe alcun effetto impeditivo rispetto al procedimento giurisdizionale civile avviato da Asm Pavia in relazione i costi per lo smaltimento del materiale indebitamente gestito presso l'impianto prima della liquidazione della società e dal procedimento contabile in essere innanzi alla Corte dei Conti a seguito di esposto di Asm Pavia per i medesimi fatti.*

*Fermo quanto precede, si ritiene opportuno prospettare all'ente controllante l'ulteriore ipotesi di revoca dello stato di liquidazione, con mantenimento di Technostone quale società del*

*gruppo deputata allo sviluppo, realizzazione e gestione degli assetti impiantistici di Asm Pavia, conformazione che risulterebbe peraltro coerente con gli sviluppi regolatori che hanno interessato e interesseranno anche in futuro il settore dei rifiuti, nell'ambito del quale, come negli altri settori regolati da AREARA, l'unbundling societario tra attività le varie di attività di filiera (nel caso dei rifiuti, raccolta da un lato, e trattamento/smaltimento dall'altro) risulta senz'altro soluzione ottimale (e nel prossimo futuro, probabilmente normativamente obbligata). In relazione a quanto sopra, si provvederà a fornire tutti necessari dettagli, anche a seguito dell'approfondimento tecnico-giuridico che l'azienda sta espletando.”*

Le varie ipotesi prospettate dalla società come soluzioni alternative alla prosecuzione della liquidazione della partecipata Technostone sono state rese note solo il 21/10/2023 (con nota del direttore generale pg 129584) non risultano supportate da alcuna analisi di costi e benefici e in assenza della trasmissione di approfondimenti tecnici e giuridici, non consentono al socio di esprimere compiutamente una valutazione sulle soluzioni alternative prospettate dalla società. Di conseguenza ad oggi, sulla base della documentazione agli atti, la decisione non può che essere la conferma della liquidazione di Technostone.

Il bilancio di esercizio al 31/12/2022 ha chiuso con una perdita pari ad € -26.271.

I crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano a € 105.876 mentre i debiti iscritti nelle passività sono pari a € 253.484.

#### **1.4.4 - A2E Servizi S.r.l. in liquidazione**

Il Consiglio Comunale nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione 19/10/2015, n. 35 efficace ai sensi di legge, pur non ritenendo “*indispensabile per il perseguimento di finalità istituzionali*” e rilevando inoltre che l'oggetto sociale di A2E Servizi S.r.l. prevedeva “*tutta una serie di attività che si sovrappongono allo stato con quelle previste nell'oggetto sociale di ASM Pavia S.p.A., ASM Lavori S.r.l. e Technostone S.r.l.*”, aveva sospeso la determinazione sulla partecipazione in A2E Servizi.

Il Consiglio Comunale di Pavia, con deliberazione 18/04/2016, n. 11, efficace ai sensi di legge, ha approvato – in modifica dei contenuti del Piano di razionalizzazione per le motivazioni sopravvenute – la dismissione della partecipazione della società di secondo livello A2E servizi S.r.l. Tuttavia la procedura di vendita non si è concretizzata e, nel frattempo, i risultati degli anni 2015, 2016, 2017 hanno determinato un patrimonio netto negativo imponendo così l'adozione dei provvedimenti *ex* articolo 2482-*ter* c.c.. In conseguenza di ciò, pertanto, il 28/05/2018 l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato, la messa in liquidazione della società, e ha nominato il liquidatore.

La società controllante ASM Pavia S.p.A. riferisce, nella relazione del Direttore Generale, trasmessa il 21/10/2023 pg. 129584, che *“sono proseguite le attività di liquidazione e risultano definiti, in primo grado e risultano ora in grado di appello con conclusione ipotizzabile entro il primo semestre dell'anno 2024, i contenziosi della società nei confronti di Asm Pavia e Aler. Si tratta di procedimenti giurisdizionali molto rilevanti sotto il profilo economico e della possibile chiusura in bonis della liquidazione, come già precisato in sede delle precedenti relazioni rese. La perdurante ed attuale pendenza di tali contenziosi in fase giurisdizionale risulta ad ogni evidentemente ostativa al compimento della liquidazione”*.

A tale proposito si richiamano le considerazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta (Deliberazione n. 7/2021) e della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo (Deliberazione n. 148/2021/PRSE) formulando specifico indirizzo alla società controllante ASM Pavia S.p.A. a completare la procedura di liquidazione della società nel più breve tempo possibile<sup>1</sup>.

Dal bilancio di esercizio al 31/12/2022, chiuso con una perdita pari ad € -32.832, risulta che i crediti ammontavano a € 500.636 mentre i debiti a € 555.868.

---

<sup>1</sup> - Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo Deliberazione n. 148/2021/PRSE *“In merito alle dismissioni in itinere, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.”*;

- Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta (Deliberazione n. 7 del 20 maggio 2021 e relazione sul controllo del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31.12.2019 in cui *“La Sezione, nel prendere atto di quanto indicato dalla Regione, non può tuttavia esimersi dal rilevare che l'eccessivo prolungamento temporale di tali dismissioni, non ancora concluse al 31 dicembre 2019, non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione sinora attuati, finalizzati a perseguire obiettivi di carattere generale in una concreta azione di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. A tale fine, si invita la Regione ad effettuare un periodico monitoraggio sull'andamento delle procedure di liquidazione deliberate.”*

#### **1.4.5 - Pavia Acque S.C.A.R.L.**

La società ha per esclusivo oggetto, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata ed unitaria in *house providing* del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale della provincia di Pavia (per il periodo 2014-2033), in ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto legislativo n. 152/2006 e dalla legge regionale n. 26/2003. Come tale la partecipazione alla società è ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto conto che A.S.M Pavia S.p.A. è tra i soci fondatori e fornisce i servizi di gestione. Il bilancio al 31/12/2022 evidenzia un utile di Euro 2.584.790.

#### **1.4.6 - A2A S.p.A.**

Ad esito del completamento dell'operazione di fusione per incorporazione di LGH spa in A2A spa, A2A spa svolge il servizio di interesse generale di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Pavia, precedentemente svolto da LGH spa attraverso Linea Distribuzione Reti srl. Il tutto per effetto della successione a titolo universale delle attività svolte da LGH spa che si configura quale conseguenza della sua fusione per incorporazione in A2A spa legittimando così il mantenimento della partecipazione nella società che svolge tale attività, proprio come accade per il servizio di distribuzione del gas, attualmente gestito come tale da LGH spa attraverso Linea Distribuzione Reti srl perché proteso alla soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, garantendo l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. (c.d. "*vincolo di scopo*").

La società controllante ASM Pavia S.p.A. riferisce, nella relazione del Direttore Generale, trasmessa il 21/10/2023 pg. 129584, che "*a seguito della scadenza al 31/10/2022 i predetti Soci non hanno né provveduto al rinnovo, né stipulato ulteriori patti parasociali per assenza di interessi convergenti... A proposito delle attività svolte nell'ambito della Fondazione LGH si segnala la progressiva e interessante evoluzione delle attività condotte da quest'ultima verso la Provincia di Pavia, in termini di promozione e finanziamento di ricerca e sviluppo, segnalando il maturato interesse rivolto alla Fondazione da parte dell'Università di Pavia (con progetti in fase di avvio) oltretutto da parte di Enti e associazioni afferenti il territorio ed espresse attraverso la richiesta di liberalità a sostegno di iniziative sociali, scientifiche e ambientali.*"

## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie

### 2.1 Partecipazioni dirette

Il Comune di Cava Manara, in esito all'attuazione dei piani di razionalizzazione approvati, detiene unicamente la partecipazione diretta in ASM Pavia S.P.A. e nel CONSORZIO SOCIALE PAVESE considerate necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.


NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.S.M. PAVIA S.P.A.	01747910188	0,08289%	Mantenimento	Società in house
CONSORZIO SOCIALE PAVESE	02304990183	6,12%	Mantenimento	Soggetto a rilevazione ma non a revisione periodica

### 2.2 Partecipazioni indirette detenute attraverso A.S.M. PAVIA S.P.A.

A.S.M. PAVIA S.P.A. detiene le seguenti partecipazioni.

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE ASM PAVIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	ASM LAVORI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02109660189	100,0000%	0.08289%	Fusione per incorporazione in ASM Pavia S.p.A.	Attivazione liquidazione
2	TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01922250186	100,0000%	0,08289%	liquidazione	Attivazione liquidazione
3	AZE SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02064850189	35,0000%	0,02901%	liquidazione	Prosegue liquidazione
4	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	19,1900%	0,01591%	mantenimento	Società consentita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016
5	A2A S.P.A.	11957540153	0,6430%	0,00053%	mantenimento	Società consentita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016

### 2.3 Rappresentazione grafica



# SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

*RELAZIONE EX ART. 30 D. LGS. n. 201/2022*

**RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023**

## **NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE – SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

### **Premesso che:**

Tutti i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio devono essere regolati da un contratto di servizio, così come quelli fra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Il contratto di servizio deve contenere le previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

**Fatto salvo** quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio deve disciplinare almeno i seguenti aspetti:

- regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- durata del rapporto contrattuale;
- obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- obblighi di servizio pubblico;
- condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovra compensazioni;
- strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- previsione delle penali e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- garanzie finanziarie e assicurative;
- disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti.

**Per i servizi** resi su richiesta individuale dell'utente, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio deve regolare anche i seguenti ulteriori aspetti:

- struttura, livelli e modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi per gli utenti;
- indicatori e livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché modalità e tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

**Al contratto** di servizio devono poi essere allegati:

- il programma degli investimenti (se previsti);
- il piano economico-finanziario (per i soli servizi a rete);
- il programma di esercizio (per i soli servizi a domanda individuale).

### **La carta dei servizi**

L'art. 25 del decreto ha riproposto l'adozione da parte del gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica della carta dei servizi prevista dall'art. 2, comma 461, let. a) della L. 244/2007, che deve essere integrata con le informazioni relative alla composizione della tariffa.

La carta dei servizi deve essere pubblicata dal gestore sul proprio sito internet.

Il gestore è inoltre tenuto a dare pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet e con modalità comprensibili:

- del livello effettivo di qualità dei servizi offerti;
- del livello annuale degli investimenti effettuati;
- della programmazione degli investimenti fino al termine dell'affidamento.

### **La determinazione delle tariffe**

Per molti servizi pubblici le tariffe sono determinate dall'autorità di regolazione e dalle disposizioni contenute nella normativa di settore. Per quei servizi in cui ciò non è previsto, gli enti affidanti hanno l'obbligo di definire le tariffe in misura tale da assicurare:

- l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione;
- il perseguimento di recuperi di efficienza (riduzione dei costi a carico della collettività).

Questi obiettivi devono essere perseguiti in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

Le tariffe sono determinate sulla base dei seguenti criteri:

- correlazione tra “costi efficienti” e ricavi, finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario (si ricorda che i “costi efficienti” sono i costi di un'impresa media del settore, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio);
- equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito (importante per evitare sottocapitalizzazioni);

- valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono anche prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

Le tariffe sono soggette ad un aggiornamento periodico al fine di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi. Di norma, l'aggiornamento tiene conto:

- del tasso di inflazione programmata;
- dell'incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- dell'obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- degli obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

È comunque consentito agli enti affidanti di effettuare aggiornamenti tariffari con metodi diversi, che tengano conto delle caratteristiche del servizio, purché la scelta sia adeguatamente motivata e maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.

#### **Modifiche**, cessazione anticipata e risoluzione del rapporto

Si tratta di vicende che possono accadere nel corso del rapporto contrattuale e sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

Inoltre, nei casi di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto è sempre prevista per l'ente affidante il potere di risolvere anticipatamente il rapporto con il gestore inadempiente.

#### **Vigilanza, controlli e ricognizione** periodica sulla gestione

Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, ai sensi dell'art. 30 del decreto, gli enti locali e gli altri enti competenti sono tenuti ad esercitare la vigilanza sulla gestione, sulla base di un programma di controlli, che deve essere elaborato tenendo conto:

- della tipologia di attività;
- dell'estensione territoriale di riferimento;
- dell'utenza di riferimento.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza, il gestore è obbligato a fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio e l'inadempimento di tali obblighi informativi deve essere oggetto di specifiche penalità contrattuali.

Tutti i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, devono inoltre effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione deve rilevare, per ogni servizio affidato il concreto andamento, in modo analitico:

- l'andamento economico del servizio;

- il livello qualitativo del servizio;
- il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
- la misura del ricorso all'affidamento a società "in house";
- gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Gli esiti della ricognizione devono essere riportati in un'apposita relazione, che deve essere aggiornata ogni anno in sede di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016. Si tratta quindi di un nuovo ed ulteriore adempimento a carico degli enti affidanti. Nel caso delle società "in house", tale relazione costituisce un'appendice della relazione ex art. 20 appena richiamato.

Da notare che in sede di prima applicazione la ricognizione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere effettuato entro il 31/12/2023.

In particolare, ci si riferisce alla redazione dei seguenti documenti:

- deliberazione di istituzione di un servizio pubblico locale (art. 10, comma 5 del decreto);
- relazione propedeutica all'affidamento del servizio (art. 14, comma 3 del decreto);
- relazione relativa al ricorso all'affidamento "in house" (art. 17, comma 2 del decreto);
- relazione sulla ricognizione periodica dei servizi pubblici locali (art. 30, comma 2 del decreto).

L'art. 31, comma 2 del decreto ha inoltre previsto un onere di trasmissione degli atti all'Anac piuttosto gravoso per gli enti affidanti. Infatti, è previsto che tutti gli atti sopra indicati e il contratto di servizio devono essere:

- pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- trasmessi contestualmente all'Anac, per la loro pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", con evidenza della data di pubblicazione.

Tenuto poi conto che le disposizioni di cui al D. Lgs. 201/2022 sono di recente introduzione (il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2022), è necessario premettere che non si rilevano modelli e prassi consolidate da seguire per esplicitare le motivazioni dell'affidamento; occorre tuttavia evidenziare che tali disposizioni, pur aggiornando ed integrando il contesto normativo previgente, si pongono in continuità con i precedenti adempimenti relativamente agli obblighi motivazionali della scelta di ricorrere all'affidamento in house providing;

In tal senso si è ritenuto ragionevole sviluppare i contenuti della presente nota illustrativa prendendo a riferimento la traccia dei temi previsti dallo schema di relazione proposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico per assolvere agli obblighi informativi richiesti dall'art. 34, comma 20 del DL 179/2012 conv. con L. 221/2012, oggi abrogato e sostituito proprio dalle disposizioni del D. Lgs. 201/2022; i suddetti temi sono stati quindi sviluppati tenendo conto del combinato disposto dall'art. 17, comma 2, D. Lgs. 201/2022 e dell'ex art. 192, comma 2, D. Lgs. 50/2016 oggi art. 7 del D. lgs 36/2023 sopra riportati.

Di seguito si presenta l'articolazione dei contenuti della relazione.

### **Il Comune di Cava Manara**

L'Ente, ubicato in provincia di PV confina con i comuni di Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Carbonara al Ticino, Rea, San Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario, Zinasco; si estende su una superficie di circa 17,26 km<sup>2</sup> ed ha una popolazione di 6.767 abitanti con una densità abitativa di 392,06 ab. /km<sup>2</sup>.

Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana, il Comune di CAVA MANARA svolge le attività connesse alla gestione della TARI e delle utenze, mentre le attività operative di raccolta, trasporto e spazzamento sono state svolte fino al 30/04/2022 da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. in virtù di un affidamento a seguito di gara d'appalto (estremi del contratto), mentre dal 01/05/2022 è subentrato il nuovo gestore ASM Pavia S.p.a. in virtù di affidamento in house

## **1. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA**

**ASM Pavia S.p.A.** con sede legale in Via Donegani, 7/21 – PAVIA (PV) è una società sorta come partecipata pubblica, partecipata dal Comune di Cava Manara per il 0,08289 %

La società opera nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali a favore degli enti soci, tra cui gestione rifiuti.

## **2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO**

L'oggetto sociale è il seguente:

“l'esercizio di attività nel campo dell'igiene urbana, nonché della tutela ambientale del territorio e dell'aria da servire prevalentemente quale supporto per l'esercizio di servizi pubblici ai sensi della legge citata all'art. 1 in particolare la società potrà svolgere:

- attività e servizi di pulizia, lavaggio, disinfezione, deodorazione, disinfestazione, demuscazione, derattizzazione, spazzamento, diserbamento, bonifica, espurgo, monitoraggio, disinquinamento, ecc.;
- attività e servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti urbani, urbani assimilabili, urbani pericolosi, ospedalieri, speciali, tossico nocivi, riciclabili, materie prime e seconde e fanghi biologici e di origine industriale;
- attività di progettazione, realizzazione e gestione delle discariche e impianti di stoccaggio, riciclaggio, trattamento, smaltimento, sfruttamento di tutti i suddetti rifiuti nonché di impianti di monitoraggio e disinquinamento ambientale e atmosferico;
- attività ausiliare alle suddette per fornitura, noleggio, manutenzione, riparazioni, lavaggio e disinfezioni di automezzi, attrezzature e contenitori per rifiuti;
- attività di commercializzazione e sfruttamento dei materiali, dei prodotti e delle risorse ottenute nell'esercizio della gestione economica;
- ogni altra attività e servizio di pulizia e igiene delle aree urbane, di locali e ambienti e del territorio, di arenili e di immobili comunali in genere;
- attività di autotrasporto di merci per conto terzi.

La società, per la realizzazione delle attività sopra descritte, potrà effettuare studi, progettazioni, ricerche tecnologiche e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali a enti pubblici e privati.

Nell'ambito dell'esercizio delle attività che costituiscono il proprio oggetto sociale la società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie, bancarie, industriali e tecniche, strumentali, necessarie e utili ai propri scopi, compresa:

- l'assunzione di finanziamenti e mutui passivi, anche ipotecari, a breve, medio e lungo termine,
- la richiesta di contributi pubblici, sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto interesse, a norma delle vigenti leggi in Italia e nella U.E.;
- la prestazione di garanzie e fidejussioni in favore proprio e anche di terzi;
- l'assunzione a scopo di stabile investimento di partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o connessi al proprio, con possibilità di alienazione.

La società, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito dello stesso, potrà operare direttamente e avvalersi di terzi e potrà partecipare ai pubblici appalti per l'acquisizione di commesse inerenti l'oggetto sociale.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi citate al precedente art. 1 e loro successive integrazioni e modifiche, la società potrà assumere in affidamento diretto, convenzioni e/o concessioni, qualsiasi commessa per studio, progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici inerenti l'attività sociale, ivi compresi il censimento dell'utenza, la programmazione, bollettazione e riscossione della relativa tariffa”.

Il Comune di Cava Manara ha esternalizzato il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Igiene Ambientale affidandolo in data 01/05/2022 alla società ASM Pavia S.p.A.

ASM Pavia S.p.A. si occupa quasi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, quali la raccolta e il trasporto agli impianti di smaltimento e/o trattamento, lo spazzamento meccanizzato delle strade nonché il trasporto dei cassoni e dei contenitori contenenti le frazioni di rifiuto conferite dall'utenza presso la Piattaforma Ecologica comunale.

### **3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

#### **3.1 Iter procedurale di affidamento del servizio**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11 aprile 2022 ad oggetto “Affidamento in house providing del servizio di igiene urbana e servizi connessi e complementari a A.S.M. Pavia S.p.A. - Approvazione relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 e approvazione Progetto Tecnico Economico” si è provveduto a:

- approvare la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai sensi del ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21, redatta dal Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente in data 5 aprile 2022 e inerente alla gestione del servizio di igiene urbana e servizi connessi e complementari;
- affidare conformemente alla normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali e servizi di interesse economico generale, il “Servizio di igiene urbana e servizi connessi e complementari” alla società A.S.M. Pavia S.p.A. secondo il modello “in house providing”, per la durata di 7 anni con decorrenza 1° maggio 2022;
- approvare la disciplina dell'affidamento come risultante dal progetto presentato da A.S.M. Pavia S.p.A. composto dai seguenti elaborati: relazione tecnico economica relativa al progetto di gestione del servizio, capitolato prestazionale e clausole essenziali del contratto di servizio;
- dare atto che l'operatività dell'affidamento e l'instaurazione del relativo rapporto negoziale è subordinato al completamento delle incombenze di competenza del Comitato del Controllo analogo, organo previsto dallo statuto sociale di A.S.M. Pavia S.p.A.;
- dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente di procedere all'approvazione e sottoscrizione del relativo contratto di servizio da rogare in forma pubblico - amministrativa con le clausole indicate nello schema di contratto e con quelle derivanti dall'affidamento e da ulteriori disposizioni normative e regolamentari ai fini di una compiuta e organica disciplina del rapporto;
- dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente per il compimento di tutti gli ulteriori adempimenti connessi e necessari per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale;

Successivamente, in data 13 aprile 2022 si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Cava Manara della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai sensi del ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21;

In data 14 aprile 2022, il Comitato di Controllo Analogo di A.S.M. Pavia S.p.A. ha espresso il parere di competenza, agli atti del Comune di Cava Manara (parere acquisito al protocollo n. 6281 del 27 aprile 2022).

Con determinazione n. 21 del 27/04/2022 del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, avente ad oggetto “Gestione del servizio di igiene urbana e servizi connessi e complementari. Affidamento e assunzione impegno di spesa”, si è provveduto ad approvare lo schema di contratto del servizio, composto da ventinove articoli, per la gestione del servizio di igiene urbana e servizi connessi e complementari nel Comune di Cava Manara, predisposto sulla base delle clausole essenziali del contratto di servizio approvate dal Consiglio Comunale e di tutte le clausole derivanti dagli atti di affidamento e dalle ulteriori disposizioni normative e regolamentari ai fini di una compiuta ed organica disciplina del rapporto contrattuale, nonché ad assumere il relativo impegno di spesa per il periodo 01/05/2022-30/04/2029.

Infine, in data 16/12/2022 è stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e servizi connessi e complementari nel comune di Cava Manara, contratto regolarmente registrato in data 16/12/2022.

### **3.2 I vantaggi del ricorso all'affidamento a società in house**

L'Obiettivo del Comune di Cava Manara è utilizzare la formula dell'“in house providing”, al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi per contrastare la difficile situazione internazionale senza avere, come la maggior parte degli Enti Locali, strumenti per arginare gli incrementi che i fornitori hanno proposto.

Ciò ha imposto all'Ente una profonda riflessione sulle modalità di scelta del fornitore del servizio valutando, oltre agli elementi di carattere strettamente economico riguardo al valore del contratto al momento della sottoscrizione, anche i fattori che, durante il periodo di vigenza contrattuale, possano garantire la massima flessibilità gestionale per adattarsi alle condizioni di mercato riducendo eventuali rischi.

Affidare il servizio attraverso il meccanismo dell'in-house permetterà al Comune di Cava Manara di:

- avere una migliore visibilità sulle dinamiche di prezzo che stanno ancora interessando le materie prime gas ed energia;
- assicurarsi che gli investimenti che verranno realizzati dal nuovo gestore nel campo dell'efficienza energetica possano essere tarati al meglio sulle esigenze dei singoli edifici che saranno interessati dagli interventi;
- garantire l'applicazione di elementi migliorativi del contratto rispetto a quanto proposto dal mercato, in particolare rispetto a quanto prospettato da Consip. Nello specifico non saranno oggetto di valutazioni tutte le variazioni dovute per l'andamento del mercato;

Ciò grazie alla possibilità di verifica delle attività svolte che, attraverso il meccanismo del “controllo analogo”, il Comune esercita sulla società.

Inoltre il Comune ha così la possibilità di avere informazioni più dirette riguardo alle evoluzioni del mercato delle materie prime e dei materiali, e di gestire gli interventi operativi sugli edifici interessati al servizio energia.

Secondo i dettami del nuovo Codice dei Contratti, è necessario esplicitare i benefici per la collettività, che qualificano il verde pubblico come servizio pubblico locale.

#### Schema riassuntivo

<b>1</b>	Attività principale Svolta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Attività e servizi di pulizia, lavaggio, disinfezione, deodorazione, disinfestazione, demuscazione, derattizzazione, spazzamento, diserbamento, bonifica, espurgo, monitoraggio, disinquinamento, ecc.;</li> <li>– Attività e servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti urbani, urbani assimilabili, urbani pericolosi, ospedalieri, speciali, tossico nocivi, riciclabili, materie prime e seconde e fanghi biologici e di origine industriale;</li> </ul>
<b>2</b>	Oggetto del contratto	Affidamento in House del servizio igiene urbana Il Comune di Cava Manara ha esternalizzato il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Igiene Ambientale affidandolo” in data 01/05/2022 alla società ASM Pavia S.p.A.
<b>3</b>	Affidatario	<b>ASM Pavia S.p.A. con Sede legale in Via Donegani, 7/21</b>
<b>4</b>	Modalità di scelta del contraente	<b>Affidamento in House</b>
<b>5</b>	Aspetti economici	Ai costi di diretta competenza del comune pari a € 393.186,00 vanno sommati i costi indicati nella relazione del gestore € 751.103,10
<b>6</b>	n. utenti del servizio anno 2022	3134 utenti serviti su una popolazione di circa 6702 abitanti
<b>7</b>	Tariffe	Le tariffe per il servizio di Igiene Urbana, sono aggiornate di anno in anno oppure confermate in base al trend di aumento del servizio stesso ad oggi il valore delle tariffe e così ripartito: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tariffa fissa ad uso domestico da 0.38 ad 0.44 euro per i non domestico da 0.18 ad €. 2.08 al mq.</li> <li>– tariffa variabile residenziale da €.82 ad €. 247 mentre la non domestica da €. 0,55 ad 8.37 Euro al mq.</li> </ul>
<b>8</b>	Sistema di monitoraggio - controllo	Verifica svolta mensilmente (verifica ore prestate e fatture emesse) Monitoraggi sul gradimento del servizio (indagine annuale di customer satisfaction) tenuto conto del servizio nel suo complesso. Esito indagine 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 70% soddisfazione utenza (giudizio “sufficiente”)</li> <li>– 65% soddisfatto (gradimento sull’operato degli operatori)</li> </ul>

9	Investimenti	nessuno
10	Criticità	Sul servizio nello specifico non si rilevano criticità sulla precisione del servizio, la qualità del servizio e la puntualità degli operatori

### Indicatori

Descrizione	Tipologia	SI/NO/Osservazioni
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	Qualitativo	Si
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Max 2 gg
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	Max 10 gg
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	Max 15 gg.
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	Max 15 gg
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Relativamente Tempestivo
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Pulizia mezzi effettuata periodicamente dal personale interno
Carta dei servizi	qualitativo	Linee guida sulle modalità e sul funzionamento del servizio aggiornate con cadenza annuale
<b>Qualità tecnica</b>		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi		No
Predisposizione di un piano di controlli periodici	Positivo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si Rispetto delle norme del Codice della Strada – procedure di sicurezza delineate dai capitolati d'appalto

MISSIONE E VALORI		<ul style="list-style-type: none"> <li>– chiarezza, lealtà e sincerità verso tutti gli interlocutori;</li> <li>– valorizzazione delle risorse disponibili e riduzione degli sprechi;</li> <li>– focalizzazione sulle esigenze ed aspettative del cliente;</li> <li>– coinvolgimento delle persone per migliorare e migliorarsi;</li> <li>– focalizzazione sulle esternalità prodotte dall'attività aziendale.</li> </ul>
Principi aziendali		<ul style="list-style-type: none"> <li>– il rispetto delle disposizioni legislative e normative vigenti;</li> <li>– l'elaborazione e la comunicazione di procedure per la tutela dell'ambiente e per la sicurezza dei lavoratori che devono essere seguite anche dai propri fornitori;</li> <li>– la promozione della partecipazione dei dipendenti al processo di tutela dell'ambiente, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi;</li> <li>– la soddisfazione delle aspettative degli stakeholder come presupposto fondamentale alla creazione di valore e alla promozione dello sviluppo sostenibile.</li> </ul>

### CONSIDERAZIONI FINALI

Il Comune di Cava Manara alla luce delle precedenti considerazioni, deve pertanto, in quanto Ente affidante, preoccuparsi di affidare i servizi, per il loro svolgimento, ad un soggetto tenendo presente che si tratta di servizi destinati potenzialmente ad una universalità di utenti e tenendo presente, altresì, che i destinatari delle prestazioni non rivestono la qualifica di parti contraenti, ma sono tutelati in quanto collettività e portatori di un interesse comune

Il Comune, valutati gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei Servizi Pubblici Locali, intende esprimere la volontà di utilizzare la modalità dell'affidamento "in house", in quanto con la quota di partecipazione nella citata società è possibile:

- incrementare il grado di efficienza e razionalità organizzativa;
- razionalizzare i costi di gestione e realizzare economie di scala;
- aumentare la competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei servizi;
- ottimizzare il processo produttivo e realizzare una sinergia operativa con gli altri servizi gestiti.